



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, RISORSE AGROALIMENTARI E FORESTAZIONE
SETTORE 6 - AMBIENTE E ZOOTECNIA.**

Assunto il 11/05/2022

Numero Registro Dipartimento: 736

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 5134 del 12/05/2022

**OGGETTO: REG. (UE) N. 1305/2013 MISURA 10 INTERVENTO 10.01.10 "TECNICHE DI
UTILIZZAZIONE DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI
AMMONIACA" DEL P.S.R. CALABRIA 2014/2020 APERTURA BANDO ANNUALITÀ 2022.**

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE

PREMESSO che:

- con Decisione C (2015) 8314 finale, del 20 novembre 2015, la Commissione Europea ha approvato il programma di sviluppo rurale (PSR) della Regione Calabria ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, per il periodo di programmazione 2014-2020;
- con Decisione C (2020) 8586 del 29 novembre 2020 - CCI: 2014IT06RDRP018 – la Commissione Europea ha approvato l'ulteriore modifica (versione n. 9) del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e modificato la Decisione di Esecuzione C(2015) 8314, del 20 novembre 2015, della Commissione;
- con Delibera n. 473, del 15 dicembre 2020, la Giunta Regionale ha proceduto alla "Presenza d'atto della Decisione della Commissione Europea C (2020) 8586 del 29 novembre 2020 di modifica del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (FEASR) della Regione Calabria";
- con Deliberazione n. 91, del 29 dicembre 2020, il Consiglio Regionale ha proceduto alla "Presenza d'atto della Decisione della Commissione Europea C (2020) 8586 del 29 novembre 2020 di modifica del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (FEASR) della Regione Calabria";
- con Decisione C (2021) 8549 final del 22.11.2021, la Commissione Europea ha approvato l'ulteriore modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e modificato la Decisione di Esecuzione C (2015) 8314 della Commissione.

ATTESO che

- l'Autorità di Gestione ha avviato, con i Servizi della Commissione UE, interlocuzioni finalizzate alla modifica del PSR per l'attivazione dell'intervento 10.01.10 "Tecniche di utilizzazione degli effluenti zootecnici per la riduzione delle emissioni di ammoniaca". Tale intervento prevede lo spandimento degli effluenti per mezzo di attrezzature specializzate che interrano direttamente gli effluenti e chiudono il solco. Tale pratica riduce significativamente le emissioni di ammoniaca in atmosfera.

CONSIDERATO che il negoziato è tutt'ora in corso.

RITENUTO che

- è opportuno, nelle more della definizione del negoziato, dare seguito all'Avviso pubblico, tale da consentire il rispetto della tempistica nelle varie fasi di ricevimento istanze – istruttoria – liquidazione – controllo, il tutto per assicurare alla Regione Calabria la realizzazione del PSR 2014/2020 secondo criteri e modalità stabilite dall'UE, mentre, diversamente, l'attesa non ne consentirebbe l'attuazione con i conseguenti benefici all'amministrazione regionale – allo sviluppo del comparto agricolo – agli operatori – alle conseguenti ricadute socio-economiche sul territorio;
- per la motivazione di cui al punto precedente, è necessario approvare l'Avviso pubblico, le Disposizioni Attuative, le Disposizioni Procedurali ed il Quadro N per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento relative alla Misure 10 Intervento 10.01.10 del PSR Calabria 2014/2020, annualità 2022, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- pertanto, si stabilisce di aprire i termini, per la presentazione delle domande di sostegno prevedendo che:
 1. le stesse dovranno essere presentate attraverso il portale Sian entro il 16 maggio 2022;
 2. per la tempestiva presentazione, farà fede la data di rilascio informatico sul sistema Sian;
 3. ai sensi dell'art. 13, par. 1 del Reg. (UE) 640/2014, le domande possono essere presentate con ritardo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto del 16 maggio. In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe diritto se avesse inoltrato in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo. Le domande iniziali pervenute oltre il 10 giugno 2022, sono irricevibili.
- rinviare ai fini della presentazione delle domande di sostegno per la Misura 10 annualità 2022 a quanto stabilito dall'O.P. ARCEA nelle Istruzioni operative n. 7 del 18.03.2022 (reperibili sul sito www.arcea.it – Istruzioni operative) - Sviluppo Rurale, aventi all'oggetto: Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 - Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2022.

- stabilire che gli aspetti finanziari generali, sono di esclusiva competenza dell'Autorità di Gestione del PSR Calabria 2014-2020, a norma dell'art. 125 del Reg. (UE) 1303/2013 e dell'art. 66 del Reg. (UE) 1305/2013, nel rispetto del principio e della responsabilità della programmazione e sana gestione finanziaria del P.S.R. Calabria 2014/2020;

STABILIRE che

- agli esiti discordanti del negoziato, la Regione Calabria non necessariamente si considera sin da ora vincolata con l'adozione del presente decreto, riservandosi ogni azione amministrativa su tale procedura a norma di legge;
- pertanto, gli effetti del decretato hanno validità unicamente dopo la formale approvazione delle modifiche del PSR Calabria da parte dei Servizi Comunitari; in particolare, le domande di aiuto/pagamento - annualità 2022 - Misura 10 - Intervento 10.01.10 potranno essere istruite e pagate solo all'esito del positivo riscontro da parte dei Servizi della Commissione;
- sempre in caso di positivo riscontro da parte della Commissione, le pertinenti funzioni del sistema SIAN s'intenderanno adeguate al fine di recepire gli effetti della modifica, prevedendo, in particolare, l'adeguamento delle schede SIGC-VCM – Verificabilità e Controllabilità delle Misure in ragione della necessità di applicare e controllare l'impegno aggiuntivo, nonché l'adeguamento delle modalità di calcolo del premio da erogare;
- ai fini della trasparenza amministrativa, saranno tempestivamente rese pubbliche le decisioni approvate dai Servizi della Commissione Europea;
- l'Amministrazione si riserva la facoltà, comunque, di subordinare i pagamenti ad eventuali riduzioni lineari dei premi e/o introduzione di tetti e/o rimodulazione della degressività, qualora l'effettiva dotazione finanziaria complessiva, comprensiva di eventuali economie rinvenienti dalle precedenti annualità, non sia sufficiente per la copertura di tutte le domande ammissibili;
- i proponenti che presentano domanda di sostegno/pagamento non potranno vantare diritti né porre pregiudiziali nei confronti dell'Amministrazione Regionale, che dovrà ritenersi esonerata da qualunque obbligo o vincolo nella concessione dei premi rispetto a quanto suddetto;
- le superfici ammesse e i relativi premi/importi ammissibili a seguito dell'approvazione degli elenchi regionali definitivi restano, in ogni caso, subordinati, oltre che agli esiti del negoziato, anche ad eventuali sanzioni e/o esclusioni, sulla base dei necessari controlli amministrativi da espletarsi sulle domande di pagamento e previsti dalle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali, con particolare riferimento ai controlli del sistema informatizzato SIGC/VCM (Verificabilità e Controllabilità delle Misure, implementate e validate congiuntamente, dall'Autorità di Gestione e da ARCEA, per consentire di controllare e verificare i pagamenti delle Misure ed i rischi connessi), effettuati da ARCEA per il tramite del SIAN/SIN.

DATO ATTO che la Regione Calabria, ai sensi dell'art.3, comma 3, del D.Lgs. 165/99, ha istituito l'Organismo Pagatore regionale A.R.C.E.A., riconosciuto con provvedimento MiPAAF n. 0007349 del 14 ottobre del 2009 e operativo per l'erogazione dei finanziamenti relativi al P.S.R. Calabria a decorrere dal 01 luglio 2010.

DATO ATTO che, con l'adesione al presente bando e la presentazione della domanda di aiuto/pagamento il proponente autorizza il trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile e/o giudiziaria, ottenuti anche tramite eventuali allegati e/o documentazione accessoria.

DATO ATTO che

- dal presente decreto non derivano impegni finanziari per il Bilancio regionale, atteso che i fondi necessari per l'attuazione del presente decreto, stimati per l'annualità 2022, sono posti a valere sulle risorse della Misura 10 del PSR Calabria 2014-2022, gestite dall'Organismo Pagatore ARCEA;
- il presente atto è sottoscritto dal Dirigente Generale nella qualità di Autorità di Gestione anche ai fini della coerenza programmatica e finanziaria.

VISTI:

- il Reg. (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- il Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il Regolamento (UE) N. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- il Regolamento Delegato (UE) N. 907/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 834/2014 della Commissione del 22 luglio 2014 che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- il Regolamento Delegato (UE) N. 639/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
- il Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- il Regolamento Delegato (UE) N. 807/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il Regolamento delegato (UE) n. 1383/2015 della Commissione del 28 maggio 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità relative agli obblighi di identificazione e registrazione degli animali per il sostegno accoppiato previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il Regolamento delegato (UE) 4 maggio 2016, n. 2016/1393 della Commissione recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di con-

- trollo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE) nonché il Decreto Legislativo di recepimento n. 101 del 10.08.2018;
 - il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/501 della commissione del 6 aprile 2020 recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, il termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e il termine ultimo per le domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base per l'anno 2020;
 - il Regolamento Di Esecuzione (UE) 2020/531 Della Commissione del 16 aprile 2020 relativo, per l'anno 2020, a una deroga all'articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto concerne il livello degli anticipi per i pagamenti diretti e le misure di sviluppo rurale connesse alla superficie e agli animali nonché all'articolo 75, paragrafo 2, primo comma, di detto regolamento per quanto concerne i pagamenti diretti;
 - il Regolamento Di Esecuzione (UE) 2020/532 Della Commissione del 16 aprile 2020 recante deroga, in relazione all'anno 2020, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 2017/39, (UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1240 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nel settore della politica agricola comune;
 - il Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio;
 - il Regolamento (CE) n. 1082/2003 della Commissione del 23 giugno 2003, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini;
 - il Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE e successive modifiche;
 - il Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1);
 - il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 10/03/2020 n. 2588, avente ad oggetto "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";
 - il Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
 - il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento Generale Sulla Protezione Dei Dati;
 - la Circolare ARCEA - Istruzioni operative n. 7 del 18.03.2022 - Sviluppo Rurale, avente all'oggetto: "Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 - Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2022".

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
- la L.R. n.7 del 13 maggio 1996 recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale” e, in particolare, l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
- la D.G.r. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n.7 del 13 maggio 1996 e dal D. Lgs. n. 29/93” e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 recante “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”, come modificato dal D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;
- il D.P.G.R. n. 189 del 08/11/2021, con il quale è stato conferito al Dott. Giacomo Giovinazzo, l’incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Agricoltura Risorse Agroalimentari e Forestazione”;
- il D.D.G. n. 3401 del 29/03/2022 con il quale è stato conferito l’incarico di Centro di Responsabilità per la Misura 10 del P.S.R. Calabria 2014/2020 al dott. Gregorio Caracciolo;
- la D.G.r. n. 159 del 20.04.2022 recante “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta regionale – Approvazione Regolamento di riorganizzazione delle Strutture della Giunta regionale. Abrogazione Regolamento regionale 07.11.2021 n. 9”;
- il D.D.G. n. 5079 del 11/05/2022 avente ad oggetto: Dipartimento Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione - Adempimenti di cui alla D.G.r. 159 del 20.04.2022. micro-organizzazione;
- il D.D.G. n. 4811 del 04/05/2022 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Reggente del Settore 6 “Ambiente e Zootecnia” all’Arch. Giovanni Pandullo.

SULLA SCORTA dell’istruttoria compiuta dalla struttura interessata di regolarità degli atti e dalla dichiarazione di regolarità amministrativa resa da Responsabile del Procedimento.

DECRETA

di richiamare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto ed in questa parte integralmente trascritta;

di dare atto che l’Autorità di Gestione ha avviato, con i Servizi della Commissione UE, interlocuzioni finalizzate alla modifica del PSR per l’attivazione dell’intervento 10.01.10 “Tecniche di utilizzazione degli effluenti zootecnici per la riduzione delle emissioni di ammoniaca”;

di approvare l’Avviso pubblico, le Disposizioni Attuative, le Disposizioni Procedurali ed il Quadro N per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento relative alla Misure 10 Intervento 10.01.10 “Tecniche di utilizzazione degli effluenti zootecnici per la riduzione delle emissioni di ammoniaca” del PSR Calabria 2014/2020, annualità 2022, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

di aprire i termini, per la presentazione delle domande di sostegno a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale www.calabriapsr.it stabilendo che:

- le stesse dovranno essere presentate attraverso il portale Sian entro il 16 maggio 2022;
- per la tempestiva presentazione, farà fede la data di rilascio informatico sul sistema Sian.
- ai sensi dell’art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014, le domande possono essere presentate con ritardo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto del 17 maggio. In tal caso, l’importo al quale il beneficiario avrebbe diritto se avesse inoltrato in tempo utile viene decurtato dell’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo. Le domande iniziali pervenute oltre il 10 giugno 2022, sono irricevibili;

di stabilire sin d’ora che:

- il presente decreto sarà ritenuto valido e spiegherà i suoi effetti unicamente dopo la formale approvazione delle modifiche del PSR Calabria da parte dei Servizi Comunitari. In particolare, le domande di aiuto/pagamento - annualità 2022 - Misura 10 - Intervento 01.10 potranno essere istruite e pagate solo all’esito del positivo riscontro da parte dei Servizi della Commissione;
- l’Amministrazione si riserva la facoltà, comunque, di subordinare i pagamenti ad eventuali riduzioni lineari dei premi e/o introduzione di tetti e/o rimodulazione della degressività, qualora l’effettiva dotazione finanziaria complessiva, comprensiva di eventuali economie rinvenienti dalle precedenti annualità, non sia sufficiente per la copertura di tutte le domande ammissibili;

- i proponenti che presentano domanda di sostegno/pagamento non potranno vantare diritti né porre pregiudiziali nei confronti dell'Amministrazione Regionale, che dovrà ritenersi esonerata da qualunque obbligo o vincolo nella concessione dei premi rispetto a quanto suddetto;
- le superfici ammesse e i relativi premi/importi ammissibili a seguito dell'approvazione degli elenchi regionali definitivi restano, in ogni caso, subordinati, oltre che agli esiti del negoziato, anche ad eventuali sanzioni e/o esclusioni, sulla base dei necessari controlli amministrativi da espletarsi sulle domande di pagamento e previsti dalle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali, con particolare riferimento ai controlli del sistema informatizzato SIGC/VCM (Verificabilità e Controllabilità delle Misure, implementate e validate congiuntamente, dall'Autorità di Gestione e da ARCEA, per consentire di controllare e verificare i pagamenti delle Misure ed i rischi connessi), effettuati da ARCEA per il tramite del SIAN/SIN.;

di dare atto che, con l'adesione al bando e la presentazione della domanda di aiuto/pagamento il proponente autorizza il trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile e/o giudiziaria, ottenuti anche tramite eventuali allegati e/o documentazione accessoria;

di dare atto, altresì, che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa a carico del Bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria, atteso che i fondi necessari per l'attuazione del presente decreto sono posti a valere sulle risorse della Misura 10, 11 e 14 del PSR Calabria 2014-2022, gestite dall'Organismo Pagatore ARCEA;

di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento proponente, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11 e nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento Proponente;

di stabilire che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti nell'art. 26 comma 2 del D.lgs. n. 33 del 2013 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 del D.lgs. n. 33 del 2013;

di provvedere, altresì, alla pubblicazione sul sito istituzionale del PSR Calabria 2014-2020 all'indirizzo www.calabriapsr.it.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

CARACCILO GREGORIO

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

PANDULLO GIOVANNI

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

GIOVINAZZO GIACOMO

(con firma digitale)



AVVISO PUBBLICO

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE

DELLA REGIONE CALABRIA 2014 - 2020

ANNUALITÀ 2022

Domande di sostegno

Misura 10 – Pagamenti Agro – Climatico – Ambientali:

<i>Tipologia di Intervento</i>	<i>Descrizione</i>
10.01.10	<i>Tecniche di utilizzazione degli effluenti zootecnici per la riduzione delle emissioni di ammoniacca</i>

VISTI

- il Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;
- il Reg. di esecuzione (UE) n. 392/2013 della Commissione del 29 aprile 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda il sistema di controllo per la produzione biologica;
- il Reg. (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Reg. /CE) n. 1698/2005 del Consiglio.
- il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n.814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il Regolamento (UE) N. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;



- il Reg. (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) per quanto concerne l'anno 2014;
- il Regolamento Delegato (UE) N. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 834/2014 della Commissione del 22 luglio 2014 che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- il Regolamento Delegato (UE) N. 639/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
- il Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- il Regolamento Delegato (UE) N. 807/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il Regolamento delegato (UE) n. 1383/2015 della Commissione del 28 maggio 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità relative agli obblighi di identificazione e registrazione degli animali per il sostegno accoppiato previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento



- europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure disviluppo rurale e la condizionalità;
- il Regolamento delegato (UE) 4 maggio 2016, n. 2016/1393 della Commissione recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
 - il Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio;
 - il Regolamento (CE) n. 1082/2003 della Commissione del 23 giugno 2003, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini;
 - il Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE e successive modifiche;
 - il Regolamento (UE) 2020/2220 Del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022.
 - la Decisione C (2015) 8314 final del 20 novembre 2015 - CCI 2014IT06RDRP018 - che ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Calabria ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale, per il periodo di programmazione 2014-2020;
 - la Decisione C (2020) 8586 del 29 novembre 2020 - CCI: 2014IT06RDRP018 – con cui la Commissione Europea ha approvato l'ulteriore modifica (versione n. 9) del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e modificato la Decisione di Esecuzione C (2015) 8314, del 20 novembre 2015, della Commissione;
 - la Delibera n. 473, del 15 dicembre 2020, con cui la Giunta Regionale ha proceduto alla “Presenza d’atto della Decisione della Commissione Europea C (2020) 8586 del 29 novembre 2020 di modifica del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (FEASR) della Regione Calabria”;
 - la Deliberazione n. 91, del 29 dicembre 2020, con cui il Consiglio Regionale ha proceduto alla “Presenza d’atto della Decisione della Commissione Europea C (2020) 8586 del 29 novembre 2020 di modifica del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (FEASR) della Regione Calabria”;



- la Decisione C (2021) 8549 final del 22.11.2021, con cui la Commissione Europea ha approvato l'ulteriore modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e modificato la Decisione di Esecuzione C (2015) 8314 della Commissione;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento Generale Sulla Protezione Dei Dati;
- la D.G.R. n. 261 del 28/06/2018 avente ad oggetto “Approvazione Disciplinari di Produzione Integrata-anno 2018-Parte “Pratiche Agronomiche””;
- la D.G.R. n. 323 del 30/07/2018 avente ad oggetto “Approvazione aggiornamento dei Disciplinari di Produzione Integrata della Regione Calabria, parte “Difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti “-anno 2018””;
- REGOLAMENTO (UE) 2018/848 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1);
- le linee guida nazionali 2022 relative a “SQNPI - Adesione, Gestione e Controllo”, “Difesa Integrata”, “Tecniche Agronomiche”, redatte dall'Organismo Tecnico Scientifico – OTS, istituito con D. M. 4890/2014 ai sensi dell'art. 2 comma 6 della Legge n. 4 del 3 febbraio 2011;
- il D.M. del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del n. 2588 del 10/03/2020 avente ad oggetto “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;
- Istruzioni operative n. 7 del 18.03.2022 - Sviluppo Rurale, avente all'oggetto: Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 - Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2022.

TUTTO QUANTO SOPRA VISTO E CONSIDERATO, SI DA LUOGO AL PRESENTE AVVISO PUBBLICO:

1) AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE

Regione Calabria
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, RISORSE AGROALIMENTARI E FORESTAZIONE
Settore 6 “AMBIENTE E ZOOTECNIA”
Cittadella Regionale “Jole Santelli” - Viale Europa - Località Germaneto
88100 - Catanzaro
www.calabriapsr.it

2) OGGETTO DEL BANDO

Il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari e Forestazione, nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022 ed in coerenza con le previsioni contenute nel Programma stesso e nelle singole Schede di Misura, rende note le modalità e le procedure per la presentazione delle domande



di sostegno/pagamento annualità 2022, a valere sulle risorse previste dalle misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli.

Nello specifico, si stabilisce di aprire i termini per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento Misura 10 – Intervento 10.01.10 Domanda di sostegno/pagamento – Annualità 2022.

3) DISCIPLINARE DI MISURA

Per la pratica attuazione del presente bando si rinvia alle “Disposizioni attuative” e alle “Disposizioni procedurali” relative al trattamento delle domande di sostegno/pagamento.

Per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento Misura 10 – annualità 2022 – si rinvia, altresì, a quanto stabilito dall'OP ARCEA nelle Istruzioni operative n. 7 del 18.03.2022 (reperibile sul sito www.arcea.it – Istruzioni operative) - Sviluppo Rurale, aventi all'oggetto: “Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 - Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2022”;

4) DOTAZIONE FINANZIARIA

MISURA	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	ANNO DI IMPEGNO	DOTAZIONE FINANZIARIA
10	10.01.10	2022	€ 2.000.000,00

In merito all'intervento 10.01.10 si precisa che:

L'Autorità di Gestione ha avviato, con i Servizi della Commissione UE, interlocuzioni finalizzate alla modifica del PSR Calabria 2014/2022 per l'attivazione dell'intervento 10.01.10 “Tecniche di utilizzazione degli effluenti zootecnici per la riduzione delle emissioni di ammoniaca” e l'interlocuzione è tuttora in corso.

In particolare, in attesa degli esiti del negoziato si precisa che:

- il presente avviso sarà ritenuto valido e spiegherà i suoi effetti unicamente dopo la formale approvazione delle modifiche del PSR Calabria da parte dei Servizi Comunitari. In particolare, le domande di aiuto/pagamento - annualità 2022 - Misura 10 - Intervento 10.01.10 potranno essere istruite e pagate solo all'esito del positivo riscontro da parte dei Servizi della Commissione;
- che, sempre in caso di positivo riscontro da parte della Commissione, le pertinenti funzioni del sistema SIAN si intenderanno adeguate al fine di recepire gli effetti della modifica prevedendo, in particolare, l'adeguamento delle schede SIGC-VCM – Verificabilità e Control-



labilità delle Misure in ragione della necessità di applicare e controllare l'impegno aggiuntivo, nonché l'adeguamento delle modalità di calcolo del premio da erogare;

- che, in ogni caso le integrazioni terranno conto delle modifiche finali approvate dai Servizi della Commissione Europea le quali saranno tempestivamente rese note;
- l'Amministrazione si riserva la facoltà, comunque, di subordinare i pagamenti ad eventuali riduzioni lineari dei premi e/o introduzione di tetti e/o rimodulazione della degressività, qualora l'effettiva dotazione finanziaria complessiva, comprensiva di eventuali economie rinvenienti dalle precedenti annualità, non sia sufficiente per la copertura di tutte le domande ammissibili;
- i proponenti che presentano domanda di sostegno/pagamento non potranno vantare diritti né porre pregiudiziali nei confronti dell'Amministrazione Regionale, che dovrà ritenersi esonerata da qualunque obbligo o vincolo nella concessione dei premi rispetto a quanto suddetto;
- le superfici ammesse e i relativi premi/importi ammissibili a seguito dell'approvazione degli elenchi regionali definitivi restano, in ogni caso, subordinati, oltre che agli esiti del negoziato, anche ad eventuali sanzioni e/o esclusioni, sulla base dei necessari controlli amministrativi da espletarsi sulle domande di pagamento e previsti dalle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali, con particolare riferimento ai controlli del sistema informatizzato SIGC/VCM (Verificabilità e Controllabilità delle Misure, implementate e validate congiuntamente, dall'Autorità di Gestione e da ARCEA, per consentire di controllare e verificare i pagamenti delle Misure ed i rischi connessi), effettuati da ARCEA per il tramite del SIAN/SIN.

5) SCADENZA

La presentazione delle domande di riconferma è possibile a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale www.calabriapsr.it e viene stabilito che:

- le stesse dovranno essere presentate attraverso il portale Sian entro il 16 maggio 2022;
- per la tempestiva presentazione, farà fede la data di rilascio informatico sul sistema Sian.

Ai sensi dell'art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014, le domande possono essere presentate con ritardo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto del 16 maggio. In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe diritto se avesse inoltrato in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo. Le domande iniziali pervenute oltre il 10 giugno 2022, sono irricevibili;

MISURA	DATA DI SCADENZA SENZA APPLICAZIONE DI PENALITA'	DATA DI SCADENZA CON APPLICAZIONE DI PENALITA'
10	Lunedì 16 maggio 2022	Venerdì 10 giugno 2022

6) DURATA DELL'IMPEGNO

La durata dell'impegno collegato all'intervento di cui al presente avviso è fissata in 1 anno.



7) ORGANISMO PAGATORE

La Regione Calabria, ai sensi del comma 4 dell'art.3 del D. Lgs. 165/1999, ha istituito l'Organismo Pagatore Regionale ARCEA riconosciuto con provvedimento MiPAAF n. 0007349 del 14 ottobre del 2009.

8) TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs del 10.08.2018, n. 101, con la presentazione/sottoscrizione della domanda di sostegno/pagamento il proponente/beneficiario autorizza: il trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile e/o giudiziaria ottenuti anche tramite eventuali allegati e/o documentazione accessoria per le finalità di che trattasi.

8) RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si rimanda alle vigenti disposizioni normative regionali, nazionali e comunitarie, con particolare riferimento alle citate circolari operative ARCEA.

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
DELLA REGIONE CALABRIA 2014-2020

DISPOSIZIONI ATTUATIVE
PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

Misura 10 – Pagamenti Agro – Climatici – Ambientali

Intervento - 10.01.10 - Tecniche di utilizzazione degli effluenti zootecnici per la riduzione delle emissioni di ammoniaca

Le presenti disposizioni attuative regolano la presentazione delle domande di sostegno a valere sull'intervento sopra descritto.

1 Base giuridica

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320) e successive modifiche ed integrazioni;

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487) e successive modifiche ed integrazioni;

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549) e successive modifiche ed integrazioni;

Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608) e successive modifiche ed integrazioni;

Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016 concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE.

Direttiva 676/91/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, cd "Direttiva Nitrati"

DM 19 aprile 1999, n. 156 "approvazione del Codice di buona pratica agricola";

Decreto Interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato;

REGOLAMENTO (UE) 2018/848 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1)

DGR n. 119 del 31 marzo 2021 "approvazione del disciplinare per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, dei digestati e delle acque reflue e programma d'azione per le zone vulnerabili all'inquinamento da nitrati di origine agricola e per le zone non vulnerabili";

D.L 21 marzo 2022, n. 21 "Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina".

2 Obiettivi della misura e dell'intervento

La misura 10 ha come obiettivi principali la conservazione e l'adozione di pratiche agricole che contribuiscono favorevolmente all'ambiente ed al clima con riferimento specifico ai fabbisogni della Regione Calabria.

La misura deve servire ad incoraggiare gli agricoltori all'introduzione e allo sviluppo di pratiche agricole che concorrono a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e/o che favoriscono la

resilienza e l'adattamento degli ecosistemi ad essi, rendendo così un servizio all'intera società. La misura si prefigge la tutela ed il miglioramento dell'ambiente, del paesaggio e delle sue caratteristiche, delle risorse naturali e della biodiversità animale e vegetale.

Per quanto riguarda l'intervento 10.1.10, la direttiva (UE) 2016/2284 ha fissato nuovi obiettivi di abbattimento delle emissioni di inquinanti atmosferici, tra cui l'ammoniaca (NH₃), per il periodo dal 2020 al 2029 ed a partire dal 2030. Secondo i dati ISPRA, l'Italia ha già raggiunto nel 2009 l'obiettivo di riduzione del 5% delle emissioni di ammoniaca al 2020 rispetto al livello del 1990 e la Calabria - che ha registrato una riduzione complessiva del 38% tra il 1990 e il 2010 - ha contribuito in maniera significativa al risultato nazionale. Tuttavia, è necessario proseguire gli sforzi in vista dell'obiettivo del 2030 (riduzione del 16% a livello nazionale per quanto riguarda le emissioni di ammoniaca) e, più in generale, migliorare le tecniche di lavorazione utilizzate in agricoltura per potenziarne le performance ambientali, soprattutto nelle aree occupate da coltivazioni intensive.

Inoltre, sempre da dati ISPRA specificamente riferiti alla Calabria, si osserva che la tendenza relativa alle emissioni di ammoniaca del settore agricolo, in decisa diminuzione fino al 2005, si è arrestata nel decennio successivo. Le emissioni di ammoniaca risultano, infatti, essersi assestate al livello di circa 6.000 tonnellate/anno, tra il 2005 e il 2015.

L'intervento 10.01.10 riguarda l'adozione di tecniche agronomiche sostenibili per la distribuzione in campo di effluenti zootecnici non palabili di origine aziendale. In particolare, l'intervento prevede la distribuzione degli effluenti con macchine specializzate che interrano direttamente gli effluenti e chiudono il solco. È ammesso anche l'utilizzo della frazione non palabile ottenuta dalla digestione anaerobica di effluenti zootecnici.

L'intervento contribuisce direttamente agli obiettivi della focus area 5D "Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura" del PSR e, in maniera indiretta, ha ricadute positive anche sulle FA 4B "Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi" e 4C "Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi".

3 Condizionalità e altri requisiti minimi obbligatori

L'accesso al sostegno è condizionato al rispetto delle seguenti norme:

- regole di condizionalità (Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) di cui all'articolo 93 ed all'Allegato II del Regolamento (UE) n. 1306/2013, per come recepite a livello nazionale, con DM 10/03/2020 n. 2588, avente ad oggetto "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale);
- criteri relativi alla attività agricola minima di cui all'art. 4, lettera c), punti ii) e iii) del Regolamento (UE) 1307/2013 e relative disposizioni nazionali di applicazione stabilite con DM n. 6513 del 18 novembre 2014;
- requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti (Codice di buona pratica agricola introdotto ai sensi della Direttiva 91/676/CEE e relativi disciplinari regionali) e da prodotti fitosanitari in applicazione della Direttiva 2009/128/CE;
- requisiti in materia di licenza per l'uso dei fitofarmaci, formazione adeguata, magazzinaggio in vicinanza di corpi idrici e altri siti sensibili;
- legislazione ambientale relativa, ove pertinente, alla Valutazione di Impatto Ambientale (Direttiva 2011/92/UE), alla Valutazione Ambientale Strategica (Direttiva 2001/42/CE) ed alla Valutazione di Incidenza (articolo 6, comma 3, della direttiva "Habitat", recepito con l'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i.).

4 Beneficiari

Possono usufruire degli aiuti previsti dall'intervento 10.01.10 gli imprenditori agricoli detentori di allevamenti zootecnici in forma individuale o societaria.

I beneficiari devono risultare agricoltori "in attività", ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013, degli artt. 10 e ss. del Reg (UE) n. 639/2014, dell'art. 3 del DM 18 novembre 2014 n. 6513, dell'art. 1 del DM 26 febbraio 2015 n. 1420 e dell'art. 1, comma 1, del DM 20.03.2015 n. 1922, giusta Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.121 del 01/03/2016.

I beneficiari devono, inoltre, possedere un regolare titolo di disponibilità sulle superfici oggetto dell'intervento.

Sia il requisito di agricoltore attivo sia la disponibilità delle superfici devono desumersi dal fascicolo aziendale.

5 Condizioni di ammissibilità

L'intervento 10.01.10 è applicabile sulle superfici agricole dell'intero territorio regionale nel rispetto delle seguenti condizioni di ammissibilità.

Possono usufruire dell'aiuto solo le superfici degli appezzamenti con pendenza media non superiore al 20%, di estensione non inferiore a ettari 01.00.00 (10.000,00 m²).

Sono escluse dal sostegno le seguenti tipologie di superficie:

- superfici coltivate a leguminose;
- superfici inerbite;
- superfici effettivamente ritirate dalla produzione per il periodo di attuazione degli impegni¹;
- superfici destinate a produzioni vivaistiche;
- prati avvicendati;
- superfici su cui è praticata la semina su sodo.

Gli effluenti zootecnici non palabili devono essere interamente di produzione aziendale. La produzione minima in azienda di effluenti zootecnici non palabili, comprese le frazioni non palabili di digestato, deve essere pari a 40 t/ha di superficie oggetto di impegno.

L'azienda agricola deve possedere l'attrezzatura necessaria all'attuazione dell'intervento, dandone evidenza sul fascicolo aziendale, oppure averne la disponibilità, ad esempio, attraverso il noleggio o la fornitura di servizi da parte di un soggetto terzo.

6 Impegni

Gli impegni collegati all'intervento 10.01.10 hanno durata annuale a decorrere dalla data di presentazione della domanda di sostegno. Gli impegni sono descritti nella seguente tabella.

¹ Nell'applicazione di questo requisito si terrà conto delle disposizioni contenute nel DM 8 aprile 2022, n. 163483 "Attuazione della Decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2022) 1875 del 23 marzo 2022 che autorizza deroghe al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e al regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014"

Tabella 1 - Elenco e descrizione degli impegni del Tipo di operazione 10.01.10.

Impegni collegati all'intervento 10.1.10	Riferimenti per la corretta applicazione e/o il controllo dell'impegno
01. Effettuare la distribuzione di effluenti zootecnici sui terreni oggetto di impegno utilizzando attrezzature che interrano direttamente il materiale e chiudono il solco	Secondo quanto prescritto dalle disposizioni vigenti, il beneficiario è tenuto alla registrazione delle operazioni di fertilizzazione sull'apposito registro aziendale. Per l'impegno 01 è previsto il controllo in loco
02. Comunicare alla Regione, con almeno 5 giorni di anticipo rispetto all'avvio delle operazioni in campo, il calendario delle distribuzioni ed i terreni interessati dalle stesse. La comunicazione dovrà avvenire attraverso la pec aziendale del beneficiario indirizzata a zootecnia.agricoltura@pec.regione.calabria.it	La comunicazione di cui all'impegno 02 può essere fatta <u>una sola volta</u> , prima dell'avvio delle operazioni di distribuzione degli effluenti con interrimento. Alla comunicazione dovrà essere allegato il calendario di massima delle distribuzioni previste con l'indicazione delle particelle interessate, in coerenza con le informazioni trasmesse all'atto della domanda (si veda il successivo paragrafo 9). Nel caso in cui, per ragioni tecniche, si debbano apportare modifiche in corso d'opera al calendario di massima delle distribuzioni, non sarà necessario inviare nuove comunicazioni; le modifiche potranno essere giustificate direttamente in sede di controllo in loco e verificate sul registro delle concimazioni. Per l'impegno 02 è previsto il controllo in loco
03. In caso di noleggio delle attrezzature o ricorso a prestatori di servizi, conservare la documentazione pertinente per tutta la durata dell'impegno	Per l'impegno 03 è previsto il controllo in loco

7 Importo del premio

Pagamento a superficie. Il premio è calcolato ad ettaro ed erogato per l'anno di domanda 2022.

Il livello di sostegno tiene conto del calcolo dei costi aggiuntivi e dei minori guadagni come da articolo 62 (2) del regolamento 1305/2013. I premi tengono conto dei massimali dell'allegato II del Reg.(UE) 1305/2013.

L'importo del premio è pari a 300 €/ha.

Degressività

Secondo le regole della degressività adottate dal PSR Calabria 2014-2022, il premio sarà ridotto progressivamente in relazione alla superficie presente in domanda di sostegno secondo i seguenti scaglioni:

- Fino a 30 ha: 100% del premio;
- Oltre 30 ha e fino a 100 ha: 90% del premio;
- Oltre 100 ha: 80% del premio.

Divieto di frazionamento artificioso della superficie

Sono considerate inammissibili, ai fini del riconoscimento del premio, le superfici originate da frazionamenti posti in essere al solo scopo di aumentare l'entità del premio mediante una diminuzione fittizia della dimensione della superficie.

A tale proposito, sono considerati artificiosi tutti i trasferimenti del titolo giuridico che danno diritto al premio laddove recanti data successiva alla decorrenza dell'impegno, effettuati a titolo gratuito ed in base ai quali venga richiesto un premio totale maggiore a quello che sarebbe spettato alla medesima superficie in caso di assenza di frazionamento.

Cumulabilità

Il premio relativo all'intervento 10.01.10 è cumulabile con i premi degli interventi 10.01.01 "Produzione integrata", 10.01.07, "Tutela della biodiversità: bergamotto" e 10.01.05 "Difesa del suolo" limitatamente, per quest'ultimo intervento, agli impegni che riguardano la minima lavorazione.

Il premio relativo all'intervento 10.01.10 è cumulabile con il premio della misura 11 nel rispetto dei regolamenti dell'UE in merito all'utilizzo di effluenti zootecnici in agricoltura biologica.

8 Criteri di selezione

Il Reg. (UE) 1305/2013 non richiede l'assunzione di criteri di selezione per questo intervento. Ove necessario, potranno essere adottate procedure di selezione basate sui seguenti criteri:

- superfici ricadenti, per almeno il 50% della superficie totale oggetto di impegno, in aree classificate come ZVN;
- combinazione con misure 10.01.01 e 11, per quest'ultima fermo restando il rispetto delle regole di cumulabilità di cui al paragrafo precedente. Almeno il 50% della superficie totale oggetto di impegno deve essere interessata dalla combinazione di misure;
- superfici ricadenti, per almeno il 50% della superficie totale oggetto di impegno, in aree classificate come HNV.

L'attribuzione dei punteggi è illustrata nella seguente tabella. A parità di punteggio, sarà data priorità alle domande con maggior superficie impegnata.

Tabella 2 - Criteri di selezione intervento 10.1.10

Criterio di selezione		Punteggio
1	Superfici ricadenti, per almeno il 50% della superficie totale oggetto di impegno, nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN)	55
2	Combinazione, per almeno il 50% della superficie totale oggetto di impegno, con le misure 10.1.1 e 11	35
3	Superfici ricadenti, per almeno il 50% della superficie totale oggetto di impegno, in aree classificate come HNV	10
Punteggio totale		100

9 Documentazione da allegare alla domanda di sostegno

La seguente documentazione, comprovante il possesso dei requisiti di ammissibilità non verificabili in maniera automatizzata attraverso le banche dati nazionali e regionali, dovranno essere allegati alla domanda di sostegno:

- elenco delle superfici interessate dall'intervento, con indicazione delle particelle catastali e della estensione in ha;
- documentazione comprovante la disponibilità dell'attrezzatura necessaria alle lavorazioni oggetto dell'intervento nei casi in cui tale disponibilità non sia desumibile dal fascicolo aziendale. A titolo esemplificativo e non esaustivo, la documentazione da presentare può consistere in un accordo preliminare per il noleggio dell'attrezzatura o per la fornitura del servizio.

10 Casi di cessazione degli impegni

Si applicano integralmente le previsioni di cui all'art. 47 reg. 1305/2013 recante "Norme sui pagamenti basati sulla superficie". In particolare, si richiama l'attenzione sui seguenti principi:

- se durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo, oppure l'impegno può estinguersi e gli Stati membri non hanno l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso;
- qualora il beneficiario non possa continuare ad adempiere gli impegni assunti in quanto la sua azienda o parte di essa è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, la Regione adotterà i provvedimenti necessari per adeguare gli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se tale adeguamento risulta impossibile, l'impegno cessa, senza l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso;
- il rimborso dell'aiuto ricevuto non è richiesto in caso di forza maggiore e nelle circostanze eccezionali di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013

11 Clausola di revisione

All'intervento 10.01.10 si applica, altresì, la clausola di revisione di cui all'art. 48 del Reg. (UE) 1305/2013.

Tale clausola permette l'adeguamento degli investimenti in caso di modifica dei pertinenti criteri o dei requisiti obbligatori previsti negli stessi articoli, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti.

La clausola di revisione contempla altresì gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente o le pratiche equivalenti di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013 in caso di modifica di tali pratiche.

Qualora il beneficiario non accetti gli adeguamenti sopra indicati può rinunciare all'impegno assunto senza obbligo di rimborso relativamente agli importi già percepiti nelle annualità precedenti.

12 Obblighi di informazione e pubblicità

A norma di quanto previsto dal Reg. (UE) n. 808/2014, Allegato III, modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) 669/2016, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dal FEASR secondo le modalità descritte nei punti 2.1 e 2.2 lett. a), b) e c).

In particolare, nei casi di sostegno annuale superiore complessivamente ad euro 50.000 per singolo intervento, il beneficiario è tenuto ad esporre all'interno del corpo aziendale principale o della particella più estesa, una targa informativa contenente indicazioni sull'intervento e sul sostegno finanziario ricevuto. Tale obbligo decorre fin dalla data di pubblicazione dell'elenco/graduatoria di ammissibilità ed



il rispetto dell'impegno sarà verificato al momento del controllo in loco.

Ulteriori informazioni e specifiche tecniche in merito agli obblighi di comunicazione sono disponibili sul sito del PSR www.calabria.psr.it nella sezione Comunicazione – Obblighi di comunicazione per i beneficiari.

13 Rinvio

Per quanto non espressamente previsto in queste disposizioni attuative, si rinvia al PSR Calabria 2014-2022 ed alle specifiche disposizioni contenute nelle schede di misura nonché alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore.

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI RACCOLTI NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALL'AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO/PAGAMENTO MISURA 10 - INTERVENTO 10.01.10 "TECNICHE DI UTILIZZAZIONE DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI AMMONIACA"

AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI FORNITI AL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, RISORSE AGROALIMENTARI E FORESTAZIONE DELLA REGIONE CALABRIA

PREMESSA

Con le seguenti informazioni desideriamo offrire una visione chiara e trasparente dei dati personali che Regione Calabria intende raccogliere e trattare, nelle varie fasi del procedimento relativo all'avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento misura 10 - intervento 10.01.10 "Tecniche di utilizzazione degli effluenti zootecnici per la riduzione delle emissioni di ammoniaca".

Il trattamento di tali dati personali avverrà nel rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali 2016/679 (di seguito "GDPR") che trova piena applicazione in tutti gli Stati membri dell'Unione europea dal 25 maggio 2018.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è l'Ente pubblico Regione Calabria, con sede legale c/o Cittadella Regionale - Viale Europa, Località Germaneto 88100 - Catanzaro. È possibile rivolgersi al Titolare del trattamento scrivendo all'indirizzo sopra riportato o inviando una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica urp.regione@regione.calabria.it, ovvero, contattando il numero verde 800 84 12 89.

Il Titolare del trattamento ha delegato i compiti e le funzioni, relative all'attuazione dei principi dettati in materia di trattamento dei dati personali, ai dirigenti *pro tempore* dei Settori della Giunta Regionale ai sensi della DGR 29/2021.

Il dirigente del Settore n. 6 "ambiente e zootecnia" del Dipartimento Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione con sede legale c/o Cittadella Regionale Jole SANTELLI - Viale Europa, Località Germaneto 88100 - Catanzaro, indirizzo di posta elettronica certificata zootecnia.agricoltura@pec.regione.calabria.it telefono 0961/853131 (di seguito "Delegato del Titolare"), informa, ai sensi del GDPR e della vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, che i dati raccolti attraverso il procedimento di cui alla presente informativa saranno trattati per le finalità e con le modalità indicate di seguito.

TIPOLOGIE DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati personali di seguito riportati, compresi quelli particolari saranno trattati esclusivamente per le finalità e gli adempimenti normativi previsti nell'ambito del procedimento relativo all'avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento misura 10 - intervento 10.1.10 "Tecniche di utilizzazione degli effluenti zootecnici per la riduzione delle emissioni di ammoniaca" e, in ogni caso, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento.

- dati di identificazione elettronica;
- dati di identificazione rilasciati dai servizi pubblici;
- dati patrimoniali;
- dati personali;
- dati reddituali.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto potrebbe comportare la difficoltà o l'impossibilità di perseguire le finalità di cui sopra.

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

I dati personali raccolti nell'ambito della presente attività saranno trattati esclusivamente in adempimento di un obbligo di legge. Il trattamento non necessita del consenso in quanto rientra nella normale attività amministrativa, fiscale e contabile dell'ente.

MODALITA' DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali è realizzato con modalità elettroniche e cartacee per mezzo delle operazioni di raccolta, registrazione, conservazione, consultazione, elaborazione selezione, estrazione e raffronto, nel rispetto dei principi di liceità e correttezza di cui all'art. 5 del GDPR e in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza delle informazioni.

Regione Calabria, nella qualità di Titolare del trattamento, raccoglie i suoi dati personali, attraverso strumenti cartacei ed informatici. Si informa inoltre che il Dipartimento Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione della Regione Calabria si impegna ad assicurare che le informazioni e i dati raccolti ed utilizzati siano adeguati, pertinenti e limitati, anche nel tempo di conservazione, a quanto necessario rispetto alle finalità di trattamento sopra descritte, e che i suoi dati personali siano trattati in modo da garantire la sicurezza degli stessi, anche attraverso misure tecniche e organizzative adeguate ed efficaci messe in atto dal Titolare, nel rispetto del principio di Accountability (Responsabilizzazione) prescritto dal GDPR, che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione degli stessi.

Il presente trattamento di dati personali non comporta alcuna attivazione di processi decisionali automatizzati.

DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

Preposti al trattamento

I dati personali raccolti sono trattati da personale dipendente di Regione Calabria, in prevalenza del Settore n. 6 "ambiente e zootecnia" del Dipartimento Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione. Le persone preposte alle attività di trattamento sono previamente autorizzate e istruite dal Delegato del Titolare, in ordine alle finalità e alle relative modalità del trattamento.

Comunicazioni a terzi

I dati personali raccolti nella presente attività non saranno né diffusi né comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli a soggetti pubblici legittimati a richiedere tali dati.

Trasferimenti extra UE

I dati personali raccolti nella presente attività non saranno né diffusi né trasferiti in paesi extra UE.

PERIODO DI CONSERVAZIONE

I dati trattati nell'ambito del procedimento relativo all'avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento misura 10 - intervento 10.01.10 "Tecniche di utilizzazione degli effluenti zootecnici per la riduzione delle emissioni di ammoniaca" saranno conservati presso Regione Calabria per un periodo di tempo non superiore al raggiungimento delle finalità perseguite, o in base alle scadenze disposte con specifiche disposizioni di legge. Al termine del periodo di conservazione, tali dati saranno cancellati o trattati in forma anonima.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Gli Interessati (persone fisiche cui si riferiscono i dati personali) hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del

trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR).

L'apposita istanza per l'esercizio dei diritti connessi al trattamento dei suoi dati personali, è presentata all'Ufficio Privacy di Regione Calabria, utilizzando preferibilmente la modulistica disponibile all'indirizzo <https://www.regione.calabria.it/website/responsabileprotezionedati/>, secondo le seguenti modalità:

- a mezzo posta, inviando una comunicazione con raccomandata a/r a: Regione Calabria – Dipartimento Organizzazione, Risorse Umane - Ufficio Privacy, Viale Europa - Cittadella Regionale Jole SANTELLI - Località Germaneto 88100 - Catanzaro;
- oppure a mezzo posta elettronica certificata, inviando una comunicazione all'indirizzo datlavprivacy.personale@pec.regione.calabria.it.

In alternativa, potrà rivolgersi direttamente anche al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) di Regione Calabria o ai titolari del trattamento o loro delegati, utilizzando i recapiti riportati nelle sezioni "Responsabile della Protezione dei Dati" e "Titolari del Trattamento" della presente informativa.

L'esercizio dei suoi diritti in qualità di Interessato è gratuito ai sensi dell'art. 12 del GDPR, salvo i casi di richieste manifestamente infondate o eccessive ai quali si applica il par. 5 del medesimo articolo.

I titolari del trattamento collaboreranno per fornire una risposta entro il termine di un mese dalla richiesta, estensibile fino a tre mesi in caso di particolare complessità della stessa.

Diritto di reclamo

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti, effettuato nell'ambito della presente attività, avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR, hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante, come previsto dall'art. 77 del GDPR stesso, ovvero, di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR).

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Responsabile della Protezione dei Dati (di seguito "RPD") designato da Regione Calabria, a norma dell'art. 37, par. 1, lettera a) del GDPR è l'avv. Angela Stellato, nominata con DPGR n. 40 del 01 giugno 2018. È possibile rivolgersi al RPD per tutte le questioni relative al trattamento dei suoi dati personali e per l'esercizio dei connessi diritti, nelle seguenti modalità:

- a mezzo posta, inviando una comunicazione con raccomandata a/r all'indirizzo: Regione Calabria - Cittadella Regionale - Viale Europa, Località Germaneto 88100 - Catanzaro - alla c.a. del Responsabile della Protezione dei Dati;
- a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo rpd@pec.regione.calabria.it.

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
DELLA REGIONE CALABRIA 2014 – 2020**

**DISPOSIZIONI PROCEDURALI
PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO**

Misura 10 – Pagamenti Agro-Climatico-Ambientali (art. 28, Reg. UE 1305/2013)	
Intervento 10.01.10	Tecniche di utilizzazione degli effluenti zootecnici per la riduzione delle emissioni di ammoniaca
Focus Area	5D
Finalità	L'intervento riduce le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura.
Destinatari	Aziende agricole, singole o associate, che praticano la zootecnia in Calabria.
Dotazione Finanziaria	€ 2.000.000,00
Settore Centro di Responsabilità	Settore 6 "Ambiente e Zootecnia"
Responsabile del procedimento/responsabile di misura	Dott. Gregorio Caracciolo
Dirigente del Settore	Arch. Giovanni Pandullo
Contatti	Recapito telefonico 0961-853136 Pec: zootecnia.agricoltura@pec.regione.calabria.it

1 Domanda iniziale

1.1 Modalità di presentazione della domanda di sostegno/pagamento

È possibile presentare domande di sostegno/pagamento a valere sulla Misura/Intervento.

Le domande, volte ad ottenere la concessione degli aiuti, formulate esclusivamente sugli appositi modelli (è obbligatorio compilare i campi relativi all'indicazione dei recapiti telefonici e della PEC dei soggetti richiedenti) devono essere prodotte utilizzando la funzionalità on line messa a disposizione dall'Organismo Pagatore ARCEA disponibile mediante il portale SIAN (www.sian.it), per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP ARCEA.

Non sono accettate e quindi ritenute valide le domande che pervengono con qualsiasi altro mezzo all'infuori di quello telematico.

Unitamente alla domanda dovrà essere compilata l'allegata check list di verifica documentale (Quadro N) da parte del beneficiario che deve sottoscriverla.

L'utente abilitato effettua la fase di compilazione della domanda secondo le procedure dell'Organismo Pagatore ARCEA.

Si evidenzia che solo con la fase del rilascio telematico la domanda si intende effettivamente presentata all'Organismo Pagatore ARCEA.

1.2 Documentazione richiesta per la domanda iniziale

La presentazione delle domande di sostegno/pagamento, come illustrato nell'articolo precedente, presuppone l'utilizzo della modulistica predisposta dall'Organismo Pagatore ARCEA. Il richiedente, con la sottoscrizione della domanda, assume, quali proprie, le dichiarazioni e gli impegni di carattere generale riportate nella stessa.

La domanda comprende, in particolare, le dichiarazioni e gli impegni che il richiedente è tenuto a sottoscrivere, sia come requisiti e prescrizioni che l'azione prevede e sia come impegno a rispettarli per l'intero periodo di esecuzione/attuazione.

I dati e le dichiarazioni contenuti e sottoscritti dagli interessati nelle domande devono essere veritieri e hanno valore di dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà rilasciate ai sensi del "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione Amministrativa" (D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000). Se nel corso dei controlli, anche effettuati ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, sono individuate delle irregolarità o delle omissioni, rilevabili d'ufficio non costituenti falsità, si darà notizia all'interessato di tale irregolarità. In mancanza di regolarizzazione o di completamento della dichiarazione, il procedimento non ha seguito.

Qualora nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del loro contenuto, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria, il richiedente, fermo restando quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite (articolo 75 - Decadenza dai benefici).

Per la Misura si farà riferimento alla documentazione necessaria alla costituzione del fascicolo aziendale.

Per quanto riguarda la documentazione specifica richiesta per l'intervento 10.01.10, si rinvia alle disposizioni attuative.

1.3 Conservazione domanda di sostegno/pagamento

La domanda di sostegno/pagamento rilasciata dal SIAN e la relativa documentazione da allegare, devono essere trattenute presso il CAA.

1.4 Termini per la presentazione delle domande

La presentazione delle domande di riconferma è possibile a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale www.calabriapsr.it e viene stabilito che:

- le stesse dovranno essere presentate attraverso il portale Sian entro il 16 maggio 2022;
- per la tempestiva presentazione, farà fede la data di rilascio informatico sul sistema Sian.

Ai sensi dell'art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014, le domande possono essere presentate con ritardo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto del 16 maggio. In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe diritto se avesse inoltrato in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo. Le domande iniziali pervenute oltre il 10 giugno 2022, sono irricevibili;

Non potranno essere accettate e saranno dichiarate immediatamente inammissibili

- le domande presentate trascorsi i 25 gg dalla data di scadenza;

- quelle sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato o prive di sottoscrizione.

1.5 Modifica domanda iniziale

Entro il 31 maggio è possibile presentare una “domanda di modifica” (art. 15 reg. UE n. 809/2014) di alcuni dati della domanda iniziale precedentemente presentata. La compilazione e presentazione delle domande è effettuata in via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall’Organismo Pagatore ARCEA sul portale SIAN.

Occorre indicare il numero della domanda iniziale che si intende modificare e sostituire, nel campo “in sostituzione della domanda”.

Qualora vengano presentate, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l’ultima pervenuta. La presentazione di una domanda di modifica oltre il termine del 31 maggio 2022 comporta una riduzione dell’1% per giorno lavorativo di ritardo sino al 10 giugno 2022.

Non potranno essere accettate e saranno dichiarate immediatamente inammissibili:

- le domande presentate oltre il termine;
- le domande che non contengano l’indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, in tal caso viene presa in considerazione l’ultima domanda di modifica valida o quella iniziale;
- quelle sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato o prive di sottoscrizione.

Con le stesse modalità, in qualsiasi momento, successivamente alla presentazione, sarà possibile presentare una domanda di modifica per ritiro parziale o totale (art. 3 reg. UE n. 809/2014) tramite compilazione dell’apposito modello di comunicazione su SIAN.

L’autorità competente esegue l’istruttoria della comunicazione di ritiro, valutandone gli effetti connessi all’interruzione degli impegni assunti dal beneficiario.

1.6 Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa

Le domande di sostegno, o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati nei casi di errori palesi (art. 4 reg. UE n. 809/2014) riconosciuti dall’autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

Si considera errore palese quindi quello rilevabile dall’Amministrazione sulla base delle ordinarie, minimali attività istruttorie.

Vengono indicate le seguenti tipologie di errori che possono essere considerate come errori palesi:

- errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo;
- incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo;
- errori individuati a seguito di un controllo di coerenza (informazioni contraddittorie: incongruenze nei dati indicati nella stessa domanda, incongruenze nei dati presenti nella domanda e nei relativi allegati).

NON si considerano errori palesi:

- la mancata o errata indicazione degli interventi oggetto della domanda;
- la mancata presentazione della documentazione considerata essenziale per la ricevibilità o necessaria per l’ammissibilità;
- la mancata o errata documentazione relativa alle condizioni di accesso o ai requisiti utili al calcolo dei punteggi.

1.7 Delega, variazioni e integrazioni

Il soggetto richiedente, dopo la presentazione della domanda, è tenuto a comunicare agli uffici istruttori eventuali variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda di sostegno e nella documentazione allegata. Le comunicazioni trasmesse dal richiedente successivamente alla scadenza al termine per la presentazione della domanda e riguardanti dati rilevanti per l'ammissibilità non saranno tenute in considerazione ai fini della determinazione dell'esito istruttorio. Qualora per lo svolgimento della istruttoria sia necessario acquisire ulteriore documentazione, al richiedente viene inviata una richiesta motivata di integrazione contenente l'elenco completo dei documenti da integrare nonché il termine perentorio entro il quale dovrà essere prodotta la documentazione richiesta, pena il mancato esame della medesima. Si prevede che le comunicazioni del beneficiario siano effettuate tramite PEC.

2 Istruttoria di ricevibilità/ammissibilità

I procedimenti amministrativi riguardanti le domande di contributo del Programma di Sviluppo Rurale vengono gestiti in conformità alle disposizioni nazionali che garantiscono la partecipazione dell'interessato al procedimento amministrativo e in particolare alla L.241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e ss. mm. e ii.

Per ciascuna domanda di aiuto, ai sensi della L.241/90 e ss. mm. e ii., il responsabile del procedimento amministrativo è identificato nel Centro di Responsabilità pro-tempore, ovvero, in assenza, nel Dirigente di Settore pro-tempore.

2.1 Controlli amministrativi in fase di istruttoria

I controlli di ricevibilità riguarderanno il rispetto della tempistica fissata per la presentazione delle domande nonché la completezza della documentazione richiesta dal presente bando.

I controlli di ammissibilità avranno ad oggetto l'esattezza dei dati dichiarati in domanda, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di ammissibilità per la concessione del sostegno, ivi compresa la verifica amministrativa degli impegni assunti.

Lo svolgimento dei controlli amministrativi può avvenire attraverso il sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) - anche con l'ausilio delle VCM (Controllabilità e Verificabilità delle Misure, implementate e validate congiuntamente, dall'Autorità di Gestione e da ARCEA, per consentire di controllare e verificare i pagamenti delle Misure ed i rischi connessi) dell'Organismo Pagatore (ARCEA) - nell'ambito del sistema SIAN. Ciò presuppone che alcune attività di controllo siano svolte o coordinate da ARCEA OP e pertanto le fasi che ne conseguono e le relative scadenze potranno subire modifiche in ragione dell'operatività della stessa nonché delle direttive impartite dai competenti uffici di coordinamento.

2.2 Cause di inammissibilità

Non saranno ammissibili le domande:

- presentate da soggetti non aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dal presente Bando;
- domande non firmate con le modalità previste dal presente bando;
- domande erronee, salvo il caso di errori palesi riconosciuti dall'Amministrazione;
- domande non complete della documentazione richiesta per le singole misure/operazioni.

2.3 Completamento istruttoria. Pubblicazione degli elenchi regionali delle domande di sostegno ammissibili e comunicazione di finanziabilità

Gli elenchi regionali provvisori delle domande di sostegno ammesse o dichiarate inammissibili e/o non finanziabili sono approvati con decreto dirigenziale.

La pubblicazione del decreto di approvazione dell'elenco provvisorio nel BURC e nel sito istituzionale dell'AdG (www.psrcalabria.it) funge da comunicazione di conclusione del procedimento ai sensi dell'art.8, comma 3 della L.241/90 e ss. mm. e ii.

A pena di inammissibilità, entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione nel sito istituzionale dell'AdG (www.calabriapsr.it) del decreto dirigenziale di approvazione degli elenchi regionali provvisori - l'istante può richiedere il riesame e la definizione della propria posizione al Centro di Responsabilità/operazione, attraverso PEC.

Gli elenchi regionali definitivi delle domande di sostegno ammesse o dichiarate inammissibili e/o non finanziabili sono approvati con decreto dirigenziale.

La pubblicazione del decreto di approvazione dell'elenco definitivo nel BURC e nel sito istituzionale dell'AdG (www.psrcalabria.it) funge da comunicazione di conclusione del procedimento ai sensi dell'art.8, comma 3 della L.241/90 e ss. mm. e ii.

I premi/importi ammissibili restano, in ogni caso, subordinati a eventuali riduzioni e/o esclusioni, sulla base dei necessari controlli amministrativi da espletarsi sulle domande di pagamento e previsti dalle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali, con particolare riferimento ai controlli del sistema informatizzato SIGC/VCM, effettuati da ARCEA per il tramite del SIAN/SIN, anche riferiti alle ulteriori verifiche dei requisiti di ammissibilità per la fase della domanda di pagamento (già effettuate per la fase della domanda di sostegno).

L'Autorità di Gestione ha avviato, con i Servizi della Commissione UE, interlocuzioni finalizzate alla modifica del PSR Calabria 2014/2022 per l'attivazione dell'intervento 10.01.10 "Tecniche di utilizzazione degli effluenti zootecnici per la riduzione delle emissioni di ammoniaca" e l'interlocuzione è tuttora in corso.

In particolare, in attesa degli esiti del negoziato si precisa che:

- il presente bando sarà ritenuto valido e spiegherà i suoi effetti unicamente dopo la formale approvazione delle modifiche del PSR Calabria da parte dei Servizi Comunitari. In particolare, le domande di aiuto/pagamento - annualità 2022 - Misura 10 - Intervento 10.01.10 potranno essere istruite e pagate solo all'esito del positivo riscontro da parte dei Servizi della Commissione;***
- che, sempre in caso di positivo riscontro da parte della Commissione, le pertinenti funzioni del sistema SIAN si intenderanno adeguate al fine di recepire gli effetti della modifica prevedendo, in particolare, l'adeguamento delle schede SIGC-VCM – Verificabilità e Controllabilità delle Misure in ragione della necessità di applicare e controllare l'impegno aggiuntivo, nonché l'adeguamento delle modalità di calcolo del premio da erogare;***
- che, in ogni caso le integrazioni terranno conto delle modifiche finali approvate dai Servizi della Commissione Europea le quali saranno tempestivamente rese note;***
- l'Amministrazione si riserva la facoltà, comunque, di subordinare i pagamenti ad eventuali riduzioni lineari dei premi e/o introduzione di tetti e/o rimodulazione della degressività, qualora l'effettiva dotazione finanziaria complessiva, comprensiva di eventuali economie rinvenienti dalle precedenti annualità, non sia sufficiente per la copertura di tutte le domande ammissibili;***
- i proponenti che presentano domanda di sostegno/pagamento non potranno vantare diritti né porre pregiudiziali nei confronti dell'Amministrazione Regionale, che dovrà ritenersi esone-rata da qualunque obbligo o vincolo nella concessione dei premi rispetto a quanto suddetto;***
- le superfici ammesse e i relativi premi/importi ammissibili a seguito dell'approvazione degli elenchi regionali definitivi restano, in ogni caso, subordinati, oltre che agli esiti del negoziato, anche ad eventuali sanzioni e/o esclusioni, sulla base dei necessari controlli amministrativi da espletarsi sulle domande di pagamento e previsti dalle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali, con particolare riferimento ai controlli del sistema informatizzato SIGC/VCM (Verificabilità e Controllabilità delle Misure, implementate e validate congiuntamente, dall'Autorità di Gestione e da ARCEA, per consentire di controllare e verificare i pagamenti delle Misure ed i rischi connessi), effettuati da ARCEA per il tramite del SIAN/SIN.***

Avverso il provvedimento di approvazione dell'elenco qualunque interessato può proporre:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla pubblicazione sul BURC; o, in alternativa,
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla pubblicazione sul BURC.

3 Fasi di realizzazione e pagamento

3.1 Domanda di Pagamento

Trattandosi di impegno di durata annuale la domanda di sostegno campagna 2022 riveste anche la funzione di domanda di pagamento campagna 2022.

3.2 Istruttoria delle istanze di pagamento.

Laddove l'esito dei controlli di ammissibilità eseguiti a seguito dell'istruttoria sulle domande di sostegno non sia ostativo al pagamento stesso, occorre far presente quanto segue:

1. aziende non selezionate a campione:
il pagamento del sostegno può avvenire soltanto dopo l'esecuzione di tutti i controlli amministrativi/informatici (inclusi i controlli previsti nell'ambito del SIGC/VCM) eseguiti sul 100% delle domande di pagamento presentate per ciascuna misura del PSR e soltanto a condizione che sia stato iniziato il controllo sull'ultima azienda facente parte del campione;
2. aziende facenti parte del campione:
l'erogazione del sostegno può avvenire solo dopo il completamento di tutti i controlli di ammissibilità (controlli amministrativi/informatici, inclusi i controlli previsti nell'ambito del SIGC/VCM e controlli in loco). Nelle more dell'espletamento dei controlli in loco, può essere corrisposto per ciascuna domanda ammissibile al pagamento (campione e non campione), un anticipo fino al 75% del sostegno spettante, dopo che sono stati effettuati tutti i controlli amministrativi/informatici, inclusi i controlli previsti nell'ambito del SIGC/VCM.

L'anticipo deve essere versato anteriormente al 1° dicembre e non prima del 16 ottobre dell'anno di riferimento.

3.3 Controlli amministrativi

Tutte le domande sono sottoposte ai controlli amministrativi conformemente a quanto indicato dal SIGC/VCM. L'Organismo Pagatore ARCEA esegue, tra l'altro, i seguenti controlli:

- verifica di esistenza e congruenza dei dati anagrafici presenti in anagrafe tributaria, del dichiarante o del rappresentante legale;
- verifica della presenza dei titoli di conduzione dell'azienda secondo quanto previsto dal fascicolo aziendale;
- verifica della consistenza zootecnica dell'azienda anche attraverso la verifica incrociata con il sistema di identificazione e di registrazione degli animali (BDA);
- verifica di compatibilità delle dichiarazioni contenute nelle domande presentate per lo sviluppo rurale con quelle presentate per altri regimi di aiuto;
- controlli specifici previsti per la Misura, con particolare riferimento alle VCM.

Il mancato rispetto degli impegni determina l'applicazione delle penalità previste dalla normativa nazionale, in particolare per la programmazione 2014-2020 si applicano i pertinenti Decreti Ministeriali ed i relativi provvedimenti regionali di recepimento: questi ultimi riferiti, tra l'altro, ai controlli amministrativi attraverso il SIGC/VCM (Controllabilità e Verificabilità delle Misure, implementate e validate congiuntamente, dall'Autorità di Gestione e da ARCEA).

Gli esiti di tali controlli sono recepiti dalle applicazioni SIAN di gestione delle domande di pagamento.

È soggetto a controllo il rispetto degli impegni a lungo termine.

Per la verifica del mantenimento degli impegni e del possesso dei requisiti di ammissibilità durante e alla fine del periodo di impegno e per la mancata presentazione di una domanda di pagamento in una qualsiasi campagna nel corso dell'impegno, si rimanda a eventuali successive istruzioni operative contenenti modalità e termini di controllo.

3.4 Erogazione dei premi

Il pagamento degli aiuti a ciascuno dei beneficiari verrà effettuato dall'Organismo Pagatore sulla base delle autorizzazioni alla liquidazione predisposte dalla Regione.

Il pagamento è effettuato esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati. Si farà riferimento al codice IBAN (e, se del caso, anche il BIC), indicato nella domanda (Quadro A, sez. II del modello di domanda).

Il produttore è tenuto a comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo contestualmente la certificazione aggiornata rilasciata dall'Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

Il beneficiario deve responsabilmente assicurarsi che il codice IBAN (e, se del caso, anche il BIC), lo identifichi quale beneficiario.

3.5 Chiusura del procedimento amministrativo

L'Organismo Pagatore ARCEA, responsabile del procedimento di liquidazione delle sovvenzioni comunitarie, aperto a seguito della domanda di pagamento ricevuta, cura la comunicazione di chiusura dello stesso, notificando ai richiedenti l'esito positivo della domanda, avvalendosi del portale SIAN quale strumento telematico.

Il pagamento del sostegno nella misura richiesta – senza l'applicazione di riduzioni o esclusioni – vale come comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo. La notifica di chiusura del procedimento amministrativo con esito negativo o parzialmente negativo viene effettuata sempre avvalendosi del portale SIAN quale strumento telematico.

3.6 Controlli e sanzioni

In materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico dei contributi pubblici previsti dal programma di sviluppo rurale si fa riferimento alle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali.

A riguardo si ribadisce che:

- il mancato rispetto degli impegni relativi alla condizionalità, comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata e frequenza dell'inadempienza in base alla normativa vigente;
- il mancato rispetto degli impegni specifici di misura/azione cui è subordinata la concessione del sostegno comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio, ossia l'importo complessivo dei premi spettanti ed eventualmente già erogati è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata dell'inadempienza. Si applicano le riduzioni e le esclusioni che sono disciplinate dai pertinenti Decreti Ministeriali e dai relativi provvedimenti regionali di recepimento: questi ultimi riferiti, tra l'altro, ai controlli amministrativi attraverso il SIGC/VCM (Controllabilità e Verificabilità delle Misure, implementate e validate congiuntamente, dall'Autorità di Gestione e da ARCEA).
- il calcolo per le riduzioni o esclusioni, relative al dato dichiarato superiore a quello accertato in fase di controllo, è effettuato sulla base di quanto disposto nel regolamento UE 640/2014 e successive mm e ii.

Si fa espressa riserva di modifica del presente Bando, aggiornandolo con le ulteriori disposizioni attuative ed integrative, con particolare riferimento alla materia di riduzioni, esclusioni, sanzioni verificabilità e controllabilità delle misure.

4. Rinvio

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia a quanto previsto nel PSR Calabria 2014/2020, alle norme procedurali fissate dall'Organismo Pagatore nonché alle vigenti norme comunitarie, nazionali e regolamentari.

NUMERO DOMANDA

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CUAA

COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE

TIPO DI DOCUMENTO

Codice	Descrizione	SI	NO	NR(*)	Documento di riferimento	
	Agricoltore Attivo					1
	Superficie Oggetto d'Impegno minimo 1 Ha					2
	Azienda con codice stalla - indicare il codice					3
	Produzione minima in azienda di effluenti zootecnici non palabili, comprese le frazioni non palabili di digestato, deve essere pari a 40 t/ha di superficie oggetto di impegno.					4
	L'azienda agricola deve possedere l'attrezzatura necessaria all'attuazione dell'intervento, dandone evidenza sul fascicolo aziendale, oppure averne la disponibilità, ad esempio, attraverso il noleggio o la fornitura di servizi da parte di un soggetto terzo					5
	Effettuare e registrare la distribuzione di effluenti zootecnici sui terreni oggetto di impegno utilizzando attrezzature che interrano direttamente il materiale e chiudono il solco					6
	Comunicare alla Regione, con almeno 5 giorni di anticipo rispetto all'avvio delle operazioni in campo, il calendario delle distribuzioni ed i terreni interessati dalle stesse.					7
	In caso di noleggio delle attrezzature o ricorso a prestatori di servizi, conservare la documentazione pertinente per tutta la durata dell'impegno					8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15

(*) NR = Non Ricontrabile

CAA:		UFFICIO:	
OPERATORE :			

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DEL CAA ATTESTA CHE:

- 1) Il produttore si è presentato presso questo ufficio ed è stato identificato;
- 2) il produttore ha firmato la domanda;
- 3) la domanda contiene gli allegati se previsti;
- 4) la domanda ed i relativi allegati sono stati archiviati presso questo ufficio;
- 5) Le condizioni di cui sopra sono state oggetto di verifica documentale da parte di questo ufficio.

Data: _____

Firma dell'operatore di SEDE del CAA che ha curato la compilazione e la stampa della domanda _____ [nome + cognome]

Il sottoscritto, in qualità di responsabile di SEDE (o di responsabile di livello superiore) del CAA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxx - xxx, dichiara che le attività sopra descritte sono state eseguite nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Organismo pagatore ARCEA.

in qualità di responsabile di sede
[nome + cognome]

Timbro e Firma del responsabile di SEDE del CAA
(o del responsabile di livello superiore)